

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

99.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990 (5047) . .	3	Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996);	
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 7	Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912);	
Mastrantuono Raffaele (PSI)	3	Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprensività del relativo trattamento economico (733);	
Recchia Vincenzo (PCI)	7	Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979);	
Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	5, 6, 7		
Votazione nominale:			
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	7		

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1990

PAG.	PAG.
Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274);	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> . . . 8, 9, 10, 11, 12 13, 15, 16, 17, 18, 19
Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394);	Casini Carlo (DC) 10, 15
Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490);	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (PCI) 9 15, 19
Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621);	Fracchia Bruno (PCI) 11, 12, 13, 14, 20
Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981);	Fumagalli Carulli Ombretta (DC), <i>Relatore</i> 9, 12 13, 15, 16, 17, 19
Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268) 8	Mastrantuono Raffaele (PSI) 9, 11, 16
	Mellini Mauro (FE) 8, 11, 14, 15, 16, 17
	Nicotra Benedetto Vincenzo (DC) 10, 12
	Vairo Gaetano (DC) 14
	Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 13, 14, 15, 16, 18, 19

La seduta comincia alle 15,15.

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Fondo di sostegno per l'amministrazione della giustizia per l'anno 1990 (5047).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990 ».

Comunico che le Commissioni I e XI hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge; la Commissione bilancio ha espresso a sua volta parere favorevole a condizione che « sia esplicitato nel testo che i compensi saranno determinati secondo i parametri indicati dalla relazione tecnica ».

Prego l'onorevole Mastrantuono di svolgere la funzione di relatore in sostituzione dell'onorevole Fumagalli Carulli, momentaneamente assente.

RAFFAELE MASTRANTUONO. In ottemperanza alla condizione posta dalla V Commissione, ho predisposto un articolo aggiuntivo che rinvia, per la determinazione dei compensi del personale, ad un'apposita tabella, redatta secondo i parametri contenuti nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento. Conseguentemente, diventa indispensabile eliminare nell'articolo 2 il riferimento ai

criteri definiti in sede di contrattazione decentrata, poiché questi potrebbero non corrispondere a quelli stabiliti dalla legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del Ministero di grazia e giustizia, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, è anticipato al 1° gennaio 1990, ed è integrato, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1990, della quota di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nonché, fino al 31 dicembre successivo, della somma di lire 38.533.200.000.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. I compensi stabiliti per il personale destinatario dell'articolo 1 sono estesi, per l'anno 1990, con l'utilizzazione dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata, al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: con l'utilizzazione dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata.
2. 1.

Il relatore ha altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati secondo i parametri stabiliti nell'allegata tabella A.

2. 01.

TABELLA A
(Articolo 2-bis)

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE

PARTE I. — *Personale delle qualifiche funzionali* (articolo 1).

NATURA DEI COMPENSI	Unità di personale interessate	Numero dei compensi annui per unità di personale	Costo unitario medio
Compensi incentivanti la produttività	35.559	1	315.000
Turnazioni (Amministrazione giudiziaria)	4.000	120	14.000
Turnazioni (Amministrazione penitenziaria)	3.000	120	14.000
Assistenza al magistrato (Amministrazione giudiziaria compresi coadiutori UNEP)	5.885	266	5.000
Presenza negli istituti di pena (Amministrazione penitenziaria)	5.000	266	5.000
Presenza negli istituti di pena (Amministrazione penitenziaria)	266	266	20.000
Reperibilità (Amministrazione giudiziaria)	4.592	48	25.000
Reperibilità (Amministrazione penitenziaria)	500	48	25.000
Corsi di formazione	500	1	200.000

Segue: TABELLA A

PARTE II. — *Personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento (articolo 2).*

NATURA DEI COMPENSI	Unità di personale interessate	Numero dei compensi annui per unità di personale	Costo unitario medio
Turnazioni (Amministrazione giudiziaria)	450	120	20.000
Turnazioni (Amministrazione penitenziaria)	52	72	20.000
Turnazioni (Archivi notarili)	33	60	20.000
Reperibilità (Amministrazione giudiziaria)	574	48	35.000
Reperibilità (Amministrazione penitenziaria)	52	72	35.000

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il parere espresso dalla Commissione bilancio vincola, nel fissare i compensi di cui agli articoli 1 e 2, ai parametri indicati nella relazione tecnica, contenuti nella allegata tabella diligentemente elaborata dal Ministero; di conseguenza, siamo costretti a rinunciare a quanto previsto dall'articolo 2, nel quale i compensi venivano stabiliti sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione. L'intenzione della V Commissione è certamente quella di ancorare la spesa per questo fondo di incentivazione a parametri precisi, pertanto è giocoforza accettare le proposte emendative del relatore, che vanno nella direzione proposta dal parere, per riuscire entro l'anno ad utilizzare le somme stanziare per il 1990 superando qualunque altra considerazione. È, infatti, necessario attribuire que-

sti compensi a chi svolge un lavoro straordinario sulla base delle previsioni contenute nel decreto presidenziale 8 maggio 1987, n. 226.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 2.01, con l'allegata tabella.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 44.454.700.000 per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 5.921.500.000 mediante l'utilizzazione della quota del monte salari di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, spettante allo stesso Ministero di grazia e giustizia per il 1° semestre 1990 e, quanto a lire 38.533.200.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 2.509.664.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
3. 01.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 3.01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Recchia, Ciconte, Orlandi, Fracchia e Pedrazzi Cipolla hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione giustizia,

constatato che la legge n. 436 del 1987 prevede la correlazione dell'indennità penitenziaria in profili professionali;

considerato che da un anno il personale degli istituti di prevenzione e di pena è inquadrato in diversi profili professionali;

rilevato che nonostante ciò non si è ancora provveduto all'approvazione della suddetta legge;

considerato infine che questa mancata correlazione crea incertezze retributive e accresce la tensione del personale penitenziario che già si trova ad operare in difficilissime condizioni;

impegna il Governo

a dare immediata attuazione al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 436 del 1987 ».
0/5047/II/1.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

VINCENZO RECCHIA. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli, Recchia, Orlandi, Ciconte, Bargone, Finocchiaro Fidelbo e Sinatra hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione giustizia,

considerato che i nuovi compiti assegnati all'Amministrazione della giustizia dalle più recenti novità ordinamentali non si esauriscono con l'anno in corso;

rilevato che detti compiti richiedono, tra l'altro, permanente maggiore flessibilità dell'organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari e negli istituti e servizi penitenziari attraverso il ricorso all'uso della turnazione e della reperibilità;

constatato che il finanziamento del fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia si riferisce soltanto all'anno 1990;

considerata infine l'esigenza di non fare mancare negli anni successivi al 1990 gli stanziamenti finanziari indispensabili al miglioramento dell'efficienza dell'Amministrazione della giustizia;

impegna il Governo

a provvedere attraverso gli opportuni strumenti legislativi affinché dall'accantonamento finanziario previsto alla voce "Interventi vari a favore della giustizia" vengano destinati, per l'anno 1991 e successivi, adeguati stanziamenti per il "Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia", in misura non inferiore a quanto previsto per il 1990 ».

0/5047/II/2.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

VINCENZO RECCHIA. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale. Sospenderò successivamente la seduta fino alla ripresa pomeridiana.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990 » (5447):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Alessi, Bargone, Beebe Tarantelli, Binetti, Cappiello, Caria, Casini Carlo, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gargani, Guidetti

Serra, Mastrantuono, Nicotra, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Recchia, Sapienza, Segni, Sinatra e Vairo.

Si è astenuto:

Mellini.

La seduta, sospesa alle 15,40, è ripresa alle 16,10.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996); Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912); e delle proposte di legge Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733); Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979); Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394); Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490); Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621); Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981); Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; « Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Gargani: « Modifiche

alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico »; Ferrari Marte ed altri: « Responsabilità disciplinare dei magistrati »; Zangheri ed altri: « Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati »; Trantino ed altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato »; Violante ed altri: « Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari »; Pedrazzi Cipolla ed altri: « Responsabilità disciplinare del magistrato »; Del Pennino ed altri: « Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato »; Gargani: « Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ».

Colleghi, ricordo che sull'articolo 1 abbiamo svolto un'approfondita discussione, dopodiché la Commissione ha accolto la proposta del ministro Vassalli di accantonarlo per passare agli articoli 2 e 3. Nella seduta di ieri, dopo aver approvato l'articolo 2, abbiamo iniziato la discussione dell'articolo 3, fermandoci, in particolare, di fronte all'emendamento Nicotra 3.4 che prevede di inserire tra gli illeciti disciplinari l'attività politica dei magistrati all'interno dei partiti. Il ministro guardasigilli ha fatto rilevare che è in discussione alla Camera un'altra proposta di legge in materia. Io mi sono permesso di dire che nulla vieta alla nostra Commissione di approvare una norma di questo genere.

MAURO MELLINI. Signor presidente, per la storia dobbiamo dire che nell'VIII legislatura un progetto di legge riguardante il divieto di iscrizione ai partiti politici per le categorie di cui all'articolo 98 della Costituzione fu bloccato poiché, prevedendo tale divieto anche per i magistrati, si osservò che questa materia doveva essere disciplinata dall'ordinamento giudiziario, o da altra legge analoga, con

una norma speciale relativa appunto ai magistrati. Questo lo dico per la storia, perché non vorrei che poi si stabilisse un « palleggiamento »: quando discutiamo delle norme generali sul comportamento e sui doveri dei magistrati, si dice che occorre approvare una norma speciale per l'attuazione della disposizione della Costituzione; quando discutiamo dell'attuazione della norma costituzionale (che in realtà non è attuazione, perché impropriamente si parla di ciò) si dice che per i magistrati bisogna provvedere con norme particolari che riguardano specificamente le disposizioni sul comportamento dei magistrati stessi. Credo che questo vada ripetuto; dopodiché, se dobbiamo accantonare la questione, facciamo pure, con questa precisazione e questo richiamo al passato. Mi auguro che non debba essere una premessa per richiami in avvenire.

PRESIDENTE. Onorevole Fumagalli, ricordo che, poiché la sostituivo io in qualità di relatore, avevo espresso parere favorevole su tale emendamento.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore. Presidente, prima di esprimere anche il mio parere, vorrei ascoltare gli altri colleghi.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Ritengo che il divieto debba riguardare non solo la partecipazione ad attività proprie degli iscritti ad un partito politico, ma anche l'iscrizione ai partiti stessi.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. La I Commissione ha già approvato in sede referente un provvedimento recante il divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, che è già in stato di relazione per l'Assemblea. La Commissione ha previsto il divieto per i magistrati di appartenere ai partiti politici; all'articolo 2 è contenuto un espresso riferimento alla normativa vigente in materia di illeciti disciplinari dei magistrati ordinari. Mi chiedo se, discutendo di questo problema, non sarebbe opportuno,

anzi, necessario (proprio al fine di dare un minimo di omogeneità e di coerenza ai lavori del Parlamento e alle leggi approvate) attendere la soluzione che l'Assemblea adotterà, poiché mi pare che esista una contiguità di approccio alla questione sia sotto il profilo disciplinare sia in via generale come traduzione della riserva di legge contenuta nella Costituzione.

Intervenire in questo momento in sede legislativa mi pare francamente poco opportuno, anche perché — se non ricordo male — la Commissione affari costituzionali ha approvato la proposta all'unanimità.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore. Proprio le ultime affermazioni dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo, relative all'approvazione all'unanimità da parte della I Commissione del divieto per i magistrati di appartenenza ad un partito politico, mi inducono ad esprimere parere favorevole sull'emendamento 3.4. Sarei, anzi, dell'avviso di ampliare la portata dell'emendamento, aggiungendo anche il divieto di appartenenza o di iscrizione ad un partito politico, confermando in tal modo la limitazione approvata dalla Commissione affari costituzionali in sede referente. Desidero, inoltre, far presente che una norma che vieta l'iscrizione ai partiti politici esiste già per la polizia di Stato e, anche se ancora non è stata approvata definitivamente una legge, la Camera ha già legiferato un analogo divieto per il Corpo degli agenti di custodia.

Inserire tale norma nel disegno di legge al nostro esame, pertanto, potrebbe collocarlo in quella linea di provvedimenti che anticipano leggi più complessive. Dal punto di vista della politica generale, quindi, non vedo alcun argomento pregiudizialmente contrario ad una scelta di questo genere. I precedenti appena citati, ripeto, confermano che siamo nell'ambito di un orientamento di politica legislativa tendente a regolamentare i rapporti con i partiti politici da parte di chi appartiene all'amministrazione pubblica.

Probabilmente, il ministro potrebbe obiettare che sarebbe opportuno aspettare una legge di carattere generale che attui la norma costituzionale in materia di limitazione della libertà di iscrizione ai partiti politici, oppure una legge attuativa dell'articolo 19 della Costituzione. Forse da un punto di vista astratto questo ragionamento è condivisibile, tuttavia il legislatore procede sul piano concreto, approvando provvedimenti che via via segnano dei punti lungo un cammino legislativo.

Sotto questo profilo, quindi, mi dichiaro favorevole all'emendamento dell'onorevole Nicotra e anzi, dopo aver sentito le osservazioni del ministro e dei colleghi, mi riservo di presentare un emendamento che ampli il contenuto nel senso già indicato, proprio perché siamo in sede legislativa e, per quanto ci riguarda, approviamo le norme in forma definitiva.

Mi rimane, invece, ancora qualche dubbio in ordine alla scelta tra il concetto di appartenenza e quello di iscrizione ad un partito politico.

PRESIDENTE. Vi può essere appartenenza ad un partito anche senza essere iscritti. A mio parere, la formulazione contenuta nella legge sul Consiglio superiore della magistratura non è particolarmente felice, poiché le attività proprie degli iscritti ad un partito sono difficilmente individuabili; parlare più schematicamente di appartenenza o di svolgimento di attività di un partito politico mi sembra un'indicazione più ampia.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Vi è una parte dell'attività propria dei partiti politici che può essere svolta da chiunque, anche dai non iscritti, per esempio la creazione di un movimento all'interno della magistratura. Ritengo sia opportuno prevedere il divieto di iscrizione e di svolgimento di attività proprie, poiché il nostro obiettivo è impedire la partecipazione del magistrato ad ogni attività di carattere partitico per non ledere la sua credibilità.

CARLO CASINI. Desidero fare due osservazioni, una su questo tema ed una su un argomento già affrontato, quindi forse tardiva ed inutile, ma voglio farla lo stesso.

Ho delle perplessità sulla formulazione dell'emendamento 3.4. Personalmente, non solo nella mia qualità di magistrato in aspettativa, sono tra coloro che credono che sarebbe bene rendere più limpida l'indipendenza del magistrato anche attraverso l'iscrizione a partiti politici.

Devo precisare che la questione si pone a livello costituzionale in quanto vi è una norma, appunto, costituzionale, che consente ai magistrati l'iscrizione ai partiti politici; per tale ragione ritengo che sarebbe abbastanza scorretto inserire in un testo che regola le infrazioni disciplinari una norma sostanziale riguardante l'ordinamento giudiziario. A mio avviso, non è il caso di stabilire che lo svolgimento di attività da parte dell'iscritto ad un partito politico costituisce fatto illecito, poiché anche l'iscrizione ed il pagamento della tessera rientrano nell'ambito dell'attività politica. Se stabilissimo ciò non ci troveremmo in presenza di una norma disciplinare, bensì di una norma concernente l'ordinamento giudiziario; quindi ritengo che l'emendamento 3.4 sia frettoloso e surrettizio.

Approfitto dell'occasione per esprimere il mio punto di vista su una questione, peraltro affrontata durante una seduta alla quale non ho partecipato, che, presumibilmente, non può essere riesaminata e, quindi, emendata; mi riferisco all'articolo 3, lettera *b*), il quale prevede come illecito disciplinare il frequentare abitualmente persona sottoposta a procedimento penale ovvero che sia stata dichiarata delinquente abituale o abbia subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione.

Signor ministro, dal momento che per un lungo periodo sono stato dirigente dei consigli di patronato per gli aiuti alle persone uscite dal carcere ed alle loro famiglie sarebbe stato più opportuno, a mio avviso, precisare il fine della frequentazione, poiché se essa è finalizzata

al recupero sociale di un determinato soggetto, l'azione è lodevole e meriterebbe di essere incoraggiata, piuttosto che punita come illecito disciplinare.

PRESIDENTE. Come lei ha già rilevato, la Commissione ha deliberato in modo definitivo sull'argomento.

MAURO MELLINI. Le considerazioni dell'onorevole Casini sull'emendamento Nicotra 3.4, sarebbero condivisibili se non ci accingessimo ad introdurre un sistema nel quale la mancata osservazione di determinati doveri non trova riscontro in sanzioni disciplinari. Il testo che esaminiamo specifica quali azioni possono essere compiute dal magistrato, stabilendo che soltanto la violazione di alcune di esse costituisce illecito disciplinare. Pertanto, introdurre il divieto di iscrizione ai partiti politici in un provvedimento diverso da quello oggi al nostro esame, rischierebbe di tradursi in un divieto, per così dire, platonico, perché resterebbe privo di sanzione. In un certo senso, ciò equivarrebbe a dire che tutti i dipendenti statali, appartenenti alle varie categorie, sono soggetti a norme deontologiche, ad eccezione dei magistrati; questo, almeno, è quanto si evince dal testo, dove abbiamo previsto che le infrazioni sono qualcosa di diverso dalla violazione dei doveri. Comunque, se decidiamo di introdurre in un altro provvedimento il dovere di non iscriversi ai partiti politici, dobbiamo prevedere nel medesimo testo anche la sanzione disciplinare; in assenza di tale previsione si introdurrebbe un dovere che i magistrati potrebbero benissimo ignorare. Per tale ragione ritengo che bisognerebbe ridurre la portata dei doveri che il magistrato può ignorare e inserire nel provvedimento in esame il divieto di iscrizione ai partiti politici.

RAFFAELE MASTRANTUONO. A me sembra che sul parere trasmesso dalla I Commissione esista un sostanziale accordo, anche se la questione non è certamente semplice. A mio avviso, se assumessimo come punto di riferimento tale

parere, dovremmo ritenere che il divieto in questione riguardi l'iscrizione ad un partito politico piuttosto che l'appartenenza ad esso (al di là della distinzione tra queste fattispecie), oltre che lo svolgimento di attività proprie da parte degli iscritti.

Al riguardo, ritengo di particolare interesse la previsione del comma 2 dell'articolo 2 del testo della proposta di legge n. 2851, approvato dalla I Commissione in sede referente, il quale disciplina lo svolgimento di alcune attività; per esempio, è considerata attività propria anche quella di candidarsi alle elezioni amministrative o politiche. Quindi, nel testo oggi al nostro esame dobbiamo prevedere anche l'ipotesi disciplinata da tale articolo, stabilendo espressamente che il magistrato che si presenta come candidato deve porsi in aspettativa, altrimenti compie un illecito disciplinare. Ritengo peraltro che tale dubbio interpretativo debba essere risolto mediante l'introduzione di una norma analoga a quella di cui al comma 2 dell'articolo 2, che preveda espressamente l'aspettativa o la licenza speciale per la durata della campagna elettorale.

BRUNO FRACCHIA. Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi, estremamente interessanti; attendo comunque di conoscere su tale questione il punto di vista del Governo. Per quanto mi riguarda, ritengo che dovremmo riflettere sulle modalità che intendiamo seguire nell'esame del provvedimento in discussione, il cui testo, ricordo, era stato licenziato da questa Commissione in sede referente.

La I Commissione ha espresso il proprio parere sull'emendamento Nicotra 3.4, ma considerate le notevoli implicazioni di carattere costituzionale, esso non solo dovrebbe essere nuovamente e preventivamente esaminato dalla medesima Commissione in sede consultiva (il cui parere è comunque vincolante), ma non dovrebbe essere approvato nemmeno in linea di principio.

Devo rilevare che la Commissione affari costituzionali, nell'esprimere il proprio parere, si è occupata soprattutto dell'illecito disciplinare dei magistrati, concentrando la sua attenzione su due argomenti riguardanti l'incompatibilità. Sarebbe buona norma, in una materia così delicata, che la definizione del concetto di dovere da sanzionare dal punto di vista disciplinare — anche se ora stiamo esaminando la sanzione, ha ragione l'onorevole Mellini — fosse chiara e precisa. Intendo dire che non possiamo non tener conto del fatto che sull'emendamento in questione si è pronunciata la Commissione affari costituzionali, anche se sarebbe preferibile lo facesse su tutti gli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. È un adempimento regolamentare che viene sempre osservato.

BRUNO FRACCHIA. Signor presidente, mi riferivo ad un parere preventivo; oggi stiamo discutendo di un argomento, estremamente delicato, che forma oggetto di un altro provvedimento, discusso dalla I Commissione e poi rimesso all'esame dell'Assemblea. Non possiamo in questa sede definire il concetto di dovere e di sanzione, anticipando il pronunciamento dell'Assemblea, la sola che può decidere in materia. Da questo punto di vista, ritengo che la procedura finora seguita non sia del tutto corretta, anche se è vero che in relazione alle proposte di legge oggi in discussione dobbiamo definire il concetto di dovere; Ribadisco che a mio avviso sarebbe opportuno acquisire sul testo dell'emendamento, quanto meno, il parere della I Commissione. Inoltre, devo ricordare che quest'ultima si è pronunciata sul provvedimento d'iniziativa governativa, apportandovi talune modifiche. Per esempio, mentre il testo iniziale prevedeva il divieto di iscrizione ai partiti politici, quello attuale stabilisce un divieto di appartenenza; anche altri articoli sono stati modificati in modo sostanziale.

Insisto, pertanto, affinché la I Commissione esprima un parere preventivo sull'emendamento 3.4; soltanto successi-

vamente dovremo definire la norma che sanziona il divieto in questione.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore. Per quanto riguarda la richiesta del collega Fracchia di sottoporre la questione alla I Commissione, mi pare che la nostra Commissione abbia deciso di approvare il testo in linea di principio per trasmetterlo appunto alla Commissione affari costituzionali: tale votazione non condiziona minimamente la valutazione in sede consultiva di quella Commissione.

Presento un emendamento nel quale si fa riferimento anche all'appartenenza dei magistrati ai partiti politici. Inoltre, esprimo parere favorevole sugli emendamenti del Governo 3.1, 3.2 e 3.3.

PRESIDENTE. L'onorevole Fumagalli Carulli, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) l'appartenenza a partiti politici ovvero lo svolgimento di attività proprie di questi.

3. 5.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Condividendo l'emendamento 3.5 testé presentato dal relatore, ritiro l'emendamento 3.4.

PRESIDENTE. Onorevole Fracchia, l'approvazione in linea di principio ha appunto lo scopo di consentire alla Commissione affari costituzionali di esprimere il proprio parere sugli emendamenti ad essa trasmessi.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del Governo 3.1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del Governo 3.2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del Governo 3.3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 3.5.

BRUNO FRACCHIA. Il gruppo comunista non è d'accordo nel votare oggi tale emendamento e ne propone l'accantonamento, eventualmente fino alla prossima seduta, al fine di consentirne una più meditata valutazione. Se invece si decidesse di votarlo oggi, il gruppo comunista esprimerà voto contrario, con le conseguenze che si possono facilmente immaginare.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio presente che disciplinare l'appartenenza di magistrati a partiti politici, nonché lo svolgimento da parte degli stessi magistrati di attività proprie dei partiti medesimi nell'ambito del provvedimento in discussione, ovvero della proposta di legge Labriola ed altri n. 2851, approvata in sede referente dalla Commissione affari costituzionali, rientra in una determinazione di ordine procedimentale che appartiene interamente alla discrezionalità della Camera. Pertanto, sull'emendamento 3.5 del relatore, il Governo si rimette alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 3.5, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Signor presidente, dato il risultato della votazione, chiedo di sospendere brevemente la seduta prima di proseguire l'esame dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,45, è ripresa alle 16,55.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Propongo di sospendere la discussione dell'articolo 3 e proseguire nell'esame degli articoli successivi.

PRESIDENTE. Faccio presente che la discussione dell'articolo 3 non deve considerarsi conclusa per consentire al Governo ed al relatore di elaborare eventuali ulteriori emendamenti.

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

(Illeciti disciplinari conseguenti al reato).

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile per delitto doloso o preterintenzionale quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile per delitto colposo quando la legge stabilisce una pena non inferiore a tre anni di reclusione;

c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile alla pena dell'arresto.

2. L'estinzione del delitto per amnistia o per prescrizione non esclude l'illecito disciplinare.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, lettera b), sostituire le parole: quando la legge stabilisce una pena non inferiore a tre anni di reclusione con le seguenti: alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità.

4. 1.

Il Governo.

All'articolo 4, alla lettera c), dopo la parola: arresto aggiungere le seguenti: sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità.

4. 2.

Il Governo.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento 4.1 intende eliminare un'incongruenza riscontrata tra il contenuto delle lettere b) e c) del comma 1. Non appare corretto, infatti, configurare l'ipotesi di illecito disciplinare in tutti i casi in cui sia intervenuta condanna irrevocabile alla pena dell'arresto, configurando invece tale illecito, in relazione alla pena della reclusione, per i soli casi in cui la legge stabilisca una pena non inferiore a tre anni. L'obiettivo di queste modifiche è di fare in modo che i delitti colposi e le contravvenzioni diano luogo ad illecito disciplinare soltanto quando presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità.

Per esempio, potremo trovarci di fronte ad un caso di omicidio colposo automobilistico senza fuga e con tentativo di salvare la vittima, che sicuramente non costituisce un fatto grave; ben diverso sarebbe il caso in cui vi fosse una fuga, con conseguente occultamento della responsabilità.

MAURO MELLINI. Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi l'opportunità di mutare l'impianto ed il titolo dell'articolo 4. Non si può dire che costituiscano un illecito disciplinare « i fatti per i quali è intervenuta condanna », perché l'illecito disciplinare o sono i fatti o non è nulla. Sarebbe più logico affermare che per determinati fatti, oltre alla sanzione penale, è stabilita anche una sanzione disciplinare, basandosi sul presupposto che la condanna abbia comportato una diminuzione della credibilità del magistrato; altrimenti si risponde per un fatto altrui, poiché la condanna è emessa da altri. La formulazione dovrebbe essere modificata

nel senso di stabilire positivamente che viene irrogata sanzione disciplinare nei casi in cui sia intervenuta una condanna; il presupposto è che si sia verificato un avvenimento che obiettivamente va a intaccare la credibilità delle funzioni del magistrato.

BRUNO FRACCHIA. Ricordo bene il dibattito svolto in sede referente e le preoccupazioni che ci portarono a modificare il testo originario del disegno di legge che adesso si vorrebbe ripristinare. Condivido la preoccupazione del Governo circa il fatto che un delitto colposo può essere commesso da chiunque, anche senza responsabilità particolarmente gravi, di conseguenza è opportuno evitare un eccessivo automatismo. Durante il dibattito in sede referente, tuttavia, era emerso un altro tipo di preoccupazione, l'opportunità, cioè, di non affidare alla valutazione discrezionale del giudice disciplinare la configurazione dell'illecito con riferimento a fatti che hanno già formato oggetto del giudizio penale. Questo è il motivo per il quale ci eravamo trovati d'accordo su questa formulazione.

Si tratta di due preoccupazioni entrambe da tenere in considerazione.

GAETANO VAIRO. Comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Fracchia, le quali, a mio avviso, aumentano la problematicità della questione al nostro esame, perché l'illecito disciplinare risponde ad una logica giuridica assai diversa da quella che presiede alla sanzione penale. Nel momento in cui si stabilisce un collegamento automatico tra l'entità della pena e la configurazione dell'illecito disciplinare si rischia di condizionare la serenità di giudizio del magistrato penale.

Questa considerazione mi porta a condividere l'emendamento del Governo teso a ripristinare il testo originario del disegno di legge, dal momento che il pericolo di rimettere la valutazione del fatto al giudice disciplinare mi sembra una preoccupazione eccessiva, trattandosi di delitto colposo. Poiché sono particolarmente ristretti i casi in cui l'estrema gravità del

fatto può dare origine ad illecito disciplinare, se si esclude il caso indicato dal ministro e qualche altro che si può ancora ipotizzare, l'emendamento così formulato soddisfa un'esigenza di equità ed evita gli inconvenienti indicati dall'onorevole Fracchia.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Mi rendo conto della preoccupazione espressa dal ministro, emersa peraltro anche nella discussione di ieri; mi chiedo, tuttavia, se la previsione « sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità », configuri come illecito disciplinare un fatto che, pur essendo punito con la pena della reclusione, può essere sostenuto da una colpa lievissima. Ritengo, inoltre, che il riferimento al grado della colpa ed all'intensità del dolo siano due elementi che non possono essere ricompresi in questo provvedimento, perché si creerebbero enormi problemi in relazione alla lettera a) relativa alle contravvenzioni. In base a tale considerazione, credo che il riferimento alle « conseguenze » costituisca un criterio poco corretto per valutare l'illeceità del comportamento del magistrato. Per questo sarebbe preferibile adottare una formulazione che preveda la pena della reclusione, sempre che il reato presenti carattere di particolare gravità, eliminando il riferimento alle « modalità e conseguenze » che nel caso del delitto colposo creerebbe seri problemi.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono disposto ad accogliere la sua proposta.

CARLO CASINI. Condivido le osservazioni del ministro con le integrazioni suggerite dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo; concordo in parte con le osservazioni dell'onorevole Mellini, precisando che in definitiva l'articolo 4 fa riferimento a taluni fatti precisi, come dimostrano le lettere a), b) e c). Peraltro l'onorevole Mellini faceva giustamente osservare che l'estinzione del delitto per amnistia o per prescrizione non esclude l'illecito disciplinare

e ciò ha un senso se facciamo riferimento alla pena in astratto, perché non è possibile stabilire la pena in concreto nel caso in cui venga applicata la prescrizione.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è stato formalmente presentato un emendamento che faccia riferimento alla pena in concreto.

PRESIDENTE. Vorrei porre un importante quesito al relatore ed al Governo; mentre non si pongono questioni per gli articoli 1, 2 e 3, mi chiedo se per l'articolo 4 intendiamo seriamente prevedere i delitti colposi come ragione di provvedimento disciplinare.

Il Governo si è già preoccupato di non lasciare la norma indeterminata, caratterizzando la gravità, ma personalmente, come l'onorevole Vairo, stento ad individuare tale gravità, escluso qualche caso rarissimo. Vorrei, quindi, sollecitare tutti voi, colleghi, che siete più esperti di me, ad indicare i casi in cui ricorre questa responsabilità e colpa....

MAURO MELLINI. In questo modo dovremmo escludere tutte le contravvenzioni!

PRESIDENTE. Non possiamo far riferimento alle contravvenzioni, perché teoricamente questo tipo di infrazione può verificarsi tutti i giorni.

È certamente diverso il caso dell'omicidio colposo, per cui un magistrato che investe quattro persone dovrebbe essere colpito da provvedimento disciplinare. Qual è la particolare gravità che potrebbe caratterizzare un omicidio colposo? Se fossimo di fronte al caso di un magistrato che guidava in stato di ubriachezza, ricorrerebbe ben altro tipo di responsabilità.

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Sarei favorevole all'emendamento del Governo, perché ritengo che l'illecito disciplinare debba fare riferimento a fatti di particolare disvalore sociale così come sono delineati, sia pure in termini gene-

rali, dalla lettera *b*) emendata dal Governo. Ritengo, inoltre, che debba essere mantenuto l'inciso « per modalità e conseguenze » poiché ciò concretizza una fattispecie positiva di grande disvalore a fronte dei quali il Consiglio superiore della magistratura dovrà esaminare se collegare la sanzione disciplinare. Pertanto sarei contraria all'eventuale emendamento soppressivo perché il suo mantenimento dà al Consiglio un parametro di valutazione, introducendo taluni criteri che limitano la stessa discrezionalità del Consiglio. A mio avviso, l'emendamento del Governo, sia per la lettera *b*), sia per la lettera *c*) è da approvare.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere, per rafforzare la tesi del relatore, che se si accetta l'emendamento del Governo, proprio per questa ragione deve essere mantenuto l'inciso, anche per non lasciare indefinito il concetto di « particolare gravità ». Del resto vogliamo introdurre norme chiare e precise per dare la possibilità al Consiglio superiore della magistratura di applicare i provvedimenti del caso, evitando quelle genericità che oggi sono causa di tanti problemi.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Per quanto riguarda la mia precedente dichiarazione a favore del suggerimento dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo, devo precisare che nel frattempo sono intervenute importanti modifiche del diritto penale ed altre sono in corso; in particolare è stata eliminata ogni influenza delle circostanze oggettive. Quindi, anche le conseguenze nel quadro generale della valutazione del reato sono sempre riconducibili ad un certo tipo di colpa, valutabile dal giudice penale solo se riconducibile ad una soggettività. Quindi, potrebbe essere mantenuto nel testo originario del Governo l'inciso « per modalità e conseguenze », dando così quei parametri cui faceva riferimento il relatore.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Se i colleghi concordano potremmo, come previ-

sto dal punto *b*), far riferimento soltanto alle modalità di esecuzione, eliminando la parola « conseguenze ». Non ci si può far carico delle conseguenze di una condotta colposa come illecito disciplinare.

MAURO MELLINI. Signor presidente, a proposito dell'articolo 4, ricordo che non si può scrivere, nella rubrica, « Illeciti disciplinari conseguenti al reato », perché conseguente al reato è l'obbligo del procedimento, della sanzione. Sarebbe preferibile, perciò, che la rubrica fosse « sanzioni disciplinari conseguenti a fatti costituenti reato ». Ribadisco il mio dissenso sulla scelta di configurare come illeciti disciplinari fatti che già costituiscono, di per sé, illecito penale.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del Governo 4.1 e 4.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del Governo 4.1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del Governo 4.2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a*) l'ammonimento;
- b*) la censura;
- c*) la perdita dell'anzianità;
- d*) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;
- e*) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
- f*) la rimozione.

2. L'ammonizione consiste nel richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso, espresso nel dispositivo della decisione.

3. La censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione.

4. La perdita dell'anzianità va da due mesi a due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica.

5. La temporanea incapacità ad incarico direttivo va da sei mesi a due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica; alla scadenza del termine non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna.

6. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio.

7. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 6 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.

8. Degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinari è trasmessa copia al Ministro.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 5, dopo le parole: ad incarico direttivo aggiungere le seguenti: o di collaborazione direttiva.

5. 1.

Il Relatore.

Faccio presente al relatore che l'articolo 5 al comma 1 prevede, tra le sanzioni disciplinari, anche l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo. Il comma 5, inoltre, prevede che, se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite d'ufficio altre funzioni non direttive corrispondenti alla sua qualifica. Ma se il magistrato in questione fosse, in ipotesi, il

presidente o anche un presidente di sezione della Corte di cassazione cosa accadrebbe?

MAURO MELLINI. Non gli si applicano sanzioni disciplinari!

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Non si può applicare la sanzione in questione, presidente, se ne dovranno applicare altre. La filosofia del provvedimento non è quella di collegare ad illeciti disciplinari, automaticamente, una determinata sanzione, bensì quella di presentare una tipologia di illeciti disciplinari ed una tipologia di sanzioni, con la possibilità dell'organo disciplinare di scegliere tra queste ultime.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Fumagalli Carulli. Ritengo le sue indicazioni soddisfacenti.

MAURO MELLINI. Vorrei far notare al relatore che non vi è dubbio che l'indicazione delle sanzioni ha un carattere di elencazione in ordine di gravità, dalla minore alla maggiore. Quindi, non si può dire che, per determinati incarichi, se non si applica una sanzione si provvede con un'altra, perché in questo modo si stabilirebbe una gravità diversa soltanto perché una certa misura è inapplicabile. Vorrei aggiungere alcune osservazioni per quello che riguarda l'incapacità perpetua e temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva. È vero che esiste l'indicazione dell'idoneità ad esercitare funzioni direttive come una qualifica attribuita al magistrato, però è anche vero che, una volta che ci avviasimo alla temporaneità degli incarichi direttivi, andremmo ad affermare il principio che tali incarichi non costituiscono un grado: ma allora, perdere gli incarichi direttivi non significa essere soggetti di una sanzione. Non può farsi consistere una sanzione nella perdita dell'incarico direttivo quando questo, per sua natura (come stiamo per stabilire contro il mio parere), costituisce in qualche modo un dato occasionale. Se il magistrato rimane

allo stesso livello, vuol dire che non gli si applica una sanzione. Pertanto, propongo di sopprimere tale sanzione, che tra l'altro, data la sua collocazione nell'elenco, risulta di notevole gravità, perché precede immediatamente la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 5.1.

PRESIDENTE Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 5.1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Sanzioni per determinati illeciti disciplinari).

1. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla censura:

a) i comportamenti tenuti allo scopo di arrecare illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

b) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti della legge;

c) l'omissione di denuncia di una causa di incompatibilità da parte del magistrato cui detta causa si riferisce, eccezion fatta dell'ipotesi prevista dal comma 1 del successivo articolo 27;

d) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, prima parte della lettera b), se abituali e gravi;

f) il reiterato perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

g) il reiterato e grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

h) la scarsa laboriosità, se abituale;

i) la grave e abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'abuso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

m) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

a) i comportamenti tenuti allo scopo di arrecare illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

b) l'abuso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

3. È punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di sezione, se abituale e grave.

4. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'esercizio di attività o l'assunzione di impieghi ai sensi dell'articolo 27, nonché l'accettazione di incarichi ed uffici vietati per legge o non autorizzati.

5. È rimosso di diritto il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in condanna, non condizionalmente sospesa, a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo o che incorre in una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno, la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 del codice penale.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i comportamenti arrecanti illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;.

6. 1.

Il Governo.

All'articolo 6, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i comportamenti arrecanti illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

6. 2.

Il Governo.

All'articolo 6, comma 2, lettera b), sostituire la parola: abuso con la seguente: uso.

6. 3.

Il Governo.

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole: un incarico direttivo aggiungere le seguenti: o di collaborazione direttiva.

6. 4.

Il Relatore.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ha presentato tre emendamenti conseguenti alle modifiche introdotte all'articolo 2.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Credo di capire quale sia stata l'intenzione del Governo nel presentare questi emendamenti, tuttavia vorrei essere confortata dalle parole del ministro; mi riferisco, in particolare, al verificarsi del danno e del vantaggio.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ripeto, poiché la Commissione ha modificato il testo dell'articolo 2 sostituendo il riferimento ai comportamenti tenuti allo scopo di arrecare il legittimo danno o vantaggio con la nozione di comportamenti «arrecanti il legittimo danno o vantaggio», per motivi di coordinamento del testo si rende opportuno modificare in senso analogo anche l'articolo 6.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Condivido la proposta del Governo e le motivazioni esposte dal ministro. La diversa formulazione dell'articolo 2 deriva dalla convinzione che sia opportuno prendere in considerazione i comportamenti oggettivi, indipendentemente dall'inten-

zione del magistrato di arrecare o meno danno o vantaggio illegittimi. Sono, quindi, favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 6.1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 6.2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 6.3, accettato dal relatore.

(È approvato).

A proposito dell'emendamento 6.4, vorrei chiedere al relatore una spiegazione, poiché non capisco la differenza tra la lettera l) del comma 1 e la lettera b) del comma 2.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Si tratta di due situazioni diverse, la seconda delle quali configura un comportamento più riprovevole in quanto si riferisce ad abuso sia abituale sia grave, mentre nel primo caso si tratta di possibilità alternative.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo 7 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART 7.

(Sanzioni accessorie del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio).

1. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la

sezione disciplinare può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

2. Il trasferimento è disposto quando ricorre una delle violazioni previste dalla lettera a) dell'articolo 2, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, dalla lettera a) dell'articolo 3 e dal comma 4 dell'articolo 6, ovvero quando è inflitta la sanzione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5.

(È approvato).

BRUNO FRACCHIA. A nome del gruppo comunista, propongo di sospendere a questo punto la discussione del provvedimento, per avere il tempo di approfondire gli emendamenti presentati dal Governo agli articoli successivi. Eventualmente si potrebbe riprendere la discussione dell'articolo 1.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ritiene che le questioni relative all'articolo 1 non siano ancora definite; concorda, quindi, con la richiesta del gruppo comunista di sospendere a questo punto la discussione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 17 gennaio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO